

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27009 Anno 2020

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE

Data Udiienza: 22/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bertazzoni Atos, nato a Collecchio il 18/08/1946;
avverso la sentenza del 05/04/2019 della corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni scritte presentate nell'interesse dell'imputato;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dr. Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 aprile 2019 la corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del 12 settembre 2017 con cui il tribunale di Parma aveva condannato Atos Bertazzoni in relazione al reato di cui agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo numero 74 del 2000 perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni



annuali relative all'anno d'imposta 2010 elementi passivi fittizi utilizzando fatture relative ad operazioni inesistenti.

2 Avverso la predetta decisione della corte di appello di Bologna propone ricorso Bertazzoni Atos, mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

2. Ha dedotto, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 cod. pen. Si censura la motivazione rilevando come non sia chiaro il collegamento dell'inesistenza delle società intermediarie, incaricate di assicurare via radio la trasmissione di spot pubblicitari, con la responsabilità del ricorrente, e non, piuttosto, con una truffa ai danni del medesimo. Si aggiunge che non sarebbe ammissibile dimostrare la responsabilità penale di un soggetto sulla base dell'età anagrafica e della presunta esperienza professionale. Inoltre non potrebbe ritenersi valida la prova di responsabilità penale sulla base di una presunta inutilità degli spot pubblicitari trasmessi via radio e in base all'attività da sponsorizzare. A riguardo si sottolinea l'assenza di un giudizio valutativo sulla prova offerta dalla difesa circa l'esistenza dello spot pubblicitario; prova non esaminata dai giudici di merito a fronte di un giudizio ritenuto arbitrario sull'incompatibilità dell'attività commerciale dell'imputato rispetto alla forma promozionale adottata. Su tali temi i giudici avrebbero dovuto sviluppare le proprie argomentazioni atteso che gli elementi sintetizzati prospettano l'eventualità dell'esistenza di una versione alternativa e plausibile dei fatti. A fronte di tale dubbio, ragionevole, emergerebbe dunque il vizio dedotto con il primo motivo.

2.1. Si è poi rilevato come il giudice abbia dato per assodato che le somme di cui alle fatture contestate siano in seguito tornate nelle casse della ditta del ricorrente, operando in tal modo un salto logico e quindi una presunzione di colpevolezza senza dimostrare in alcun modo la restituzione delle somme predette. In tal modo si sarebbe invertito l'onere della prova.

2.2. Infine il ricorrente ha sottolineato l'avvenuto decorso del termine ultimo della prescrizione. Il delitto è riferito a fatti del 28 settembre 2011. Il decreto penale di condanna è intervenuto il 13 agosto 2016 E la pronuncia di primo grado conseguente all'opposizione al decreto, è intervenuta il 12 settembre del 2017. La sentenza della corte d'appello è intervenuta il 5 aprile del 2019. Considerato quindi il tempo massimo di prescrizione è pari a sette anni e mezzo, in assenza di cause di sospensione della prescrizione il termine ultimo della stessa sarebbe maturato in data 28 marzo 2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Occorre premettere che la tesi per cui il ricorrente sarebbe stato in realtà vittima di una truffa ordita ai suoi danni da chi aveva assunto il compito, remunerato, di far trasmettere spot pubblicitari via radio, è stata già proposta mediante gravame e puntualmente confutata dalla corte di appello, che ha sottolineato l'inverosimiglianza della stessa sul rilievo per cui non può ritenersi plausibile che prestazioni corrispondenti a compensi, non certo irrisori, non venissero verificate da parte del Bertazzoni, imprenditore non inesperto, e che lo stesso, una volta scoperta l'asserita truffa non si sia attivato contro gli autori della stessa. Egualmente pertinente e logico appare il rilievo per cui, alla luce dell'oggetto sociale della società rappresentata dal ricorrente – riguardante la modifica di veicoli in favore di corpi di polizia e dei vigili del fuoco –, lo spot asseritamente commissionato non rispondeva ad alcun miglioramento dell'attività imprenditoriale, atteso che i clienti non erano altro che soggetti pubblici, evidentemente estranei a pratiche di contrattazione diretta ed esclusiva.

1.2. Rispetto a tali argomentazioni il ricorrente non si è confrontato, limitandosi a ribadire gli assunti difensivi già proposti con il primo paragrafo dell'atto di gravame. Da qui l'inammissibilità della censura per carenza di specificità "estrinseca" della stessa, da intendersi come l'espressa correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Rv.268822, Galtelli). In proposito va evidenziato come la Corte abbia più volte ribadito la rilevanza, ai fini della ammissibilità del ricorso, della specificità dei motivi del medesimo. Si è così evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Ancor più specificamente, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). In sintesi, il

requisito della "specificità estrinseca" dei motivi risponde alla necessità che il ricorrente formuli una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. Sez.2, n. 7801 del 19/11/2013 Cc. (dep. 19/02/2014) Rv. 259063 Hussien).

1.3. Quanto all'ulteriore rilievo della mancata considerazione della prova documentale offerta dalla difesa e costituita da un cd rom, su cui sarebbe stato registrato il filmato da pubblicizzare, in realtà la corte, dopo avere citato tale circostanza tra quelle integranti la tesi difensiva della truffa in danno del ricorrente, ha evidentemente inteso escluderne la rilevanza dimostrativa implicitamente, attraverso la sopra esposta confutazione della tesi medesima. Del resto, come noto, si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

1.4. Quanto alla contestazione della deduzione logica, operata nel quadro della appurata formazione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, per cui le somme versate dal ricorrente in rapporto alle false fatture sarebbero state poi restituite al medesimo, va osservato innanzitutto come essa sia stata in realtà formulata dal primo giudice, e non contestata in sede di gravame, cosicché sotto questi due plurimi e connessi profili appare inammissibile. Per completezza, va osservato come si tratti di una massima di esperienza corretta, nel quadro della appurata formazione e utilizzazione di false fatture.

1.5. Infine, manifestamente infondata è l'eccezione in termini di intervenuta prescrizione, atteso che a fronte di fatti del 28.9.2011 e di un termine massimo pari ad anni 10, comprensivo della intervenuta interruzione, alla luce della L. 148/2011 che, con vigenza dal 17.9.2011 ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 17 del Dlgs. 74/2000, i delitti previsti dagli artt. 2 a 10 del medesimo Dlgs., ove commessi dopo il 17.9.2011, recano termini di prescrizione elevati di un terzo rispetto a quelli ordinariamente previsti dal codice penale.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di

inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22/07/2020.